REGOLAMENTO (CE) N. 1508/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Portogallo in applicazione della decisione 96/381/CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1375/96 [2], in particolare l'articolo 23,

considerando che con la decisione 96/381/CE [3] la Commissione ha approvato le misure proposte dal Portogallo per controllare ed eradicare la BSE in quello Stato membro; che tali misure comprendono la macellazione obbligatoria di bovini nati nel Regno Unito o che hanno fatto parte in un momento qualsiasi di una mandria in cui sono stati confermati casi di BSE; che conformemente alla decisione sopraccitata dev'essere fornita al Portogallo un'assistenza finanziaria per la macellazione degli animali in questione, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 835/96 [5]; che è pertanto opportuno prevedere un contributo comunitario pari al 70 % del valore di mercato degli animali macellati; che, al fine di stabilire detto valore di mercato, il Portogallo deve elaborare un meccanismo che consenta una giusta ed obiettiva valutazione di ogni animale;

considerando che è necessario garantire che gli animali in questione vengano abbattuti e distrutti in modo tale da non costituire alcun pericolo per la salute umana o degli altri animali; che è pertanto necessario precisare le condizioni in cui gli animali devono essere distrutti e le modalità dei controlli che devono essere effettuati dalle autorità del Portogallo; che, per evitare commistioni e confusioni tra gli animali destinati alla macellazione in un macello e altri animali, i primi vanno separati nei recinti del macello e nel macello stesso;

considerando che occorre provvedere affinché la conformità alle condizioni specificate sia verificata da esperti della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il Portogallo è autorizzato a versare un indennizzo per i bovini presenti al 1° aprile 1996 in un'azienda situata nel territorio del Portogallo e macellati conformemente al piano portoghese di eradicazione approvato con la decisione 96/381/CE.

2. Gli animali di cui al paragrafo 1 devono essere abbattuti in macelli appositamente designati. La testa, gli organi interni e la carcassa devono essere tinti con un colorante indelebile. Le parti colorate vengono trasportate in contenitori sigillati ad impianti d'incenerimento o sardigne appositamente autorizzati e ivi trasformate e infine distrutte. Nessuna parte dei suddetti animali può entrare nella catena alimentare umana o animale, né venire utilizzata per la fabbricazione di prodotti cosmetici o farmaceutici. Tutte le operazioni considerate si svolgono sotto la supervizione di un rappresentante dell'autorità competente del Portogallo, costantemente presente presso il macello designato.

Fatto salvo il comma precedente e a condizione che vengano effettuati i necessari controlli,

— l'autorità competente portoghese può autorizzare la macellazione degli animali nell'azienda; dopo l'abbattimento tali animali vengono trasportati immediatamente ad un impianto di incenerimento o ad una sardigna per la trasformazione e la distruzione;

— le pelli degli animali di cui al paragrafo 1 non devono essere tinte né distrutte qualora siano state trattate in modo da poter essere utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di cuoio.

3. L'attività dei macelli di cui al paragrafo 2 è organizzata e gestita in modo da garantire che:

— nessun animale della specie bovina, le cui carni sono destinate al consumo umano o animale, sia presente nel macello nel momento in cui vengono macellati animali contemplati dal piano in questione;

— qualora sia necessario trattenere in sosta gli animali contemplati dal piano in questione, essi siano tenuti separati dagli altri animali da macello destinati al consumo umano o animale;

— qualora sia necessario conservare i prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali contemplati dal piano in questione, questi siano tenuti separati da ogni impianto di magazzinaggio adibito alla conservazione di carni o altri prodotti destinati al consumo umano o animale.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 9.
[3] GU n. L 149 del 22. 6. 1996, pag. 25.
[4] GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.
[5] GU n. L 112 del 7. 5. 1996, pag. 17.

4. L'autorità competente portoghese:

— fatto salvo il disposto del paragrafo 1, è autorizzata a procedere, prima della trasformazione e distruzione, ad esami di laboratorio sul cervello prelevato da un campione degli animali macellati;

— effettua i controlli amministrativi richiesti e un'efficace supervisione in loco delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3;

— controlla le suddette operazioni mediante frequenti ispezioni improvvise, in particolare allo scopo di verificare che tutto il materiale tinto sia stato effettivamente distrutto.

Le risultanze di detti controlli, verifiche ed esami sono messe a disposizione della Commissione su richiesta.

Articolo 2

1. L'importo dell'indennizzo che il Portogallo paga al produttore o a chi ne fa le veci per gli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, pari al valore obiettivo sul mercato portoghese di ogni animale in questione, è fissato sulla base di un meccanismo di valutazione obiettiva individuale approvato dall'autorità competente portoghese.

2. La Comunità cofinanzia in ragione del 70 % le spese connesse all'indennizzo di cui al paragrafo 1 per gli animali macellati conformemente al disposto dell'articolo 1.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, l'autorità competente portoghese è autorizzata a pagare importi supplementari per i bovini macellati a norma del presente regolamento. Questa spesa non è cofinanziata dalla Comunità.

Articolo 3

Il Portogallo adotta tutte le misure necessarie per garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Esso informa al più presto la Commissione delle misure adottate e delle loro eventuali modifiche.

Articolo 4

L'autorità competente portoghese provvede a:

a) informare la Commissione, ogni mercoledì, con riferimento alla settimana precedente:
 — del numero di animali avviati alla macellazione,
 — del numero di animali macellati,
 — del valore medio di mercato degli animali macellati,
 — del totale degli importi supplementari di cui all'articolo 2, paragrafo 3,

 a norma del presente regolamento;

b) redigere una relazione circonstanziata dei controlli effettuati in applicazione delle misure di cui all'articolo 3 e trasmetterla alla Commissione con frequenza trimestrale.

Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio [1], gli esperti della Commissione, se necessario accompagnati da esperti di altri Stati membri, effettuano, in collaborazione con l'autorità competente del Portogallo, ispezioni in loco intese a verificare l'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Le misure di cui al presente regolamento sono considerate misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.